



# UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

---

## DETERMINAZIONE N. 234 DEL 22/03/2024

### IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

**OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN, fatta salva la competenza dell'organo esecutivo in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile;

Visto che le modalità di determinazioni delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale sono regolate dall'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:

- **Risorse stabili**, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- **Risorse variabili**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Ritenuto di provvedere alla quantificazione delle risorse di parte stabile per l'esercizio 2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 79 comma 1 del CCNL sopra citato, la parte stabile del fondo, è costituita dalle seguenti somme:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL del 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a 84,50 euro per le unità di personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018, con decorrenza retroattiva dal 1/1/2021; il calcolo è stato effettuato senza tener conto della percentuale dei dipendenti a part-time (Parere Aran CFL173);
- c) risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del CCNL (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, prendendo a riferimento il personale all'1/1/2021, inclusi i dipendenti "comandati out" ed esclusi quelli "comandati in", inclusi i dipendenti in aspettativa o congedo non retribuiti o parzialmente retribuiti e senza tener conto della percentuale dei dipendenti a part-time (Parere Aran CFL174). Inoltre, ai sensi dell'art.79, comma 1-bis, alla data del 1° aprile 2023, confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a seguito del reinquadramento professionale dei profili di B e D;

Visto che:

- l'importo unico consolidato dell'anno 2017 è stato quantificato in € 134.580,98;
- l'importo unico consolidato è stato incrementato, dall'anno 2019, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018, di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale CCNL in servizio al 31/12/2015, per un importo di € 2.828,80;
- l'importo unico consolidato è stato incrementato con le risorse derivanti dalla rideterminazione per incremento stipendio (differenze tra incrementi a regime delle posizioni economiche rispetto agli incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/5/2018 quantificato in € 3.311,50 (Corte Conti – Sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 - risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, da non assoggettare al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017);
- l'importo unico consolidato è stato incrementato con le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL del 21 maggio 2018, pari a 8.133,69 dato dalla somma già inserita nel fondo dell'anno 2023 incrementata dalla retribuzione individuale di anzianità e gli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato nell'anno 2023, che si quantifica in € 622,83;
- secondo quanto disposto dall'art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16/11/2022, l'importo unico consolidato è incrementato di un importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale destinatarie di tale CCNL in servizio al 31/12/2018, per un importo di € 2.535,00;
- la rideterminazione per incremento stipendio (differenze tra incrementi a regime delle posizioni economiche rispetto agli incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali), di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 16/11/2022, si quantifica in € 3.989,70;
- secondo quanto disposto dall'art. 79, comma 1 bis, del CCNL 16/11/2022, il Fondo è incrementato, relativamente alle differenze stipendiali del nuovo sistema di classificazione, di un importo pari ad € 5.624,50, quota annua a regime dall'anno 2024;

Considerato, relativamente a quanto previsto dall'art. 79 comma 1 lettera c) del CCNL del 16 novembre 2022, che:

- il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020 specifica che il limite iniziale del salario accessorio è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31 dicembre 2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”*;
- la Ragioneria Generale dello Stato, con proprie note prot. 179877/2020 e 12454/2021, ha individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento;
- presupposto per l'adeguamento del limite in parola è pertanto che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018;
- alla luce del conteggio effettuato, non si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2024 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, e verificato pertanto che non sussistono i presupposti per un adeguamento del limite ex art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Quantificate quindi in 161.004,17 euro le risorse di parte stabile del Fondo salario accessorio per l'anno 2024;

Dato atto che sulle risorse di parte stabile grava la riduzione consolidata di 11.425,42 euro ai sensi dell'ex art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, comma 456 della 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto di determinare in complessivi € **149.578,75** il Fondo di parte stabile di competenza dell'anno 2024, dando atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli

indirizzi da parte della Giunta dell'Unione, verranno quantificate in via definitiva le risorse del Fondo comprensive della parte variabile;

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta n. 53 del 26/04/2023 relativa alla riorganizzazione funzionale della Unione dei Comuni e all'assegnazione del personale, successivamente modificata con Delibera di Giunta n.60 del 17.05.2023;
- il Decreto del Presidente n. 8 del 14/03/2024 con il quale si nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Personale e RUP dei procedimenti di propria competenza, assegnando allo stesso la posizione organizzativa fino al 30/01/2027;
- la delibera di Consiglio n. 39 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) triennio 2024-2026;
- VISTA la delibera di Consiglio n. 40 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- VISTA la delibera della Giunta n. 139 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- Vista la delibera della Giunta n. 14 del 07/02/2024, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il PIAO 2024-2026, Piano Integrato di Attività ed organizzazione dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto dell'Unione Media Valle del Serchio;
- il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

#### **DETERMINA**

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2024, per un importo complessivo di € **149.578,75** già al netto della decurtazione consolidata di € 11.425,42, come da **ALLEGATO A)** alla presente determinazione;
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di Servizio.
- 5) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che lo ha adottato entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e  
Personale